

La conferenza stampa sull'inammissibilità del referendum abrogativo in tema di omicidio del consenziente: un *terrarium* di studio per i futuri rapporti tra Corte ed opinione pubblica *

STEFANO AGOSTA **

Data della pubblicazione sul sito: 4 febbraio 2023

Suggerimento di citazione

S. AGOSTA, *La conferenza stampa sull'inammissibilità del referendum abrogativo in tema di omicidio del consenziente: un terrarium di studio per i futuri rapporti tra Corte ed opinione pubblica*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* "Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità", che si è tenuto il 25 novembre 2022. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/683225/corte-costituzionale-e-opinione-pubblica-genesi-forme-finalita>.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Messina. Indirizzo mail: stefano.agosta@unime.it.

1. La questione del complesso rapporto intercorrente tra la Corte e opinione pubblica – dal momento della sua genesi alle finalità che lo contraddistinguono, passando attraverso le molteplici sembianze da esso assunte nel corso del tempo – solamente in parte può dirsi del tutto *nuova*, essa traendo casomai alimento praticamente sin dagli albori della (ed accompagnando sino ai giorni nostri la) esistenza del giudice delle leggi in seno allo stesso ordinamento costituzionale.

Se per un verso, l'avanzamento delle attuali tecnologie di comunicazione e divulgazione è andato sempre più evidenziando la natura di snodo della Consulta [P. COSTANZO, *La Corte costituzionale come "nodo" della Rete*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Giappichelli, Torino, 2016, 658 ss.] – non dissimilmente, peraltro, da quanto accaduto anche per gli altri organi costituzionali – in una più vasta ed articolata "rete", per un altro vi è da riconoscere come l'esigenza di gettare una, più o meno robusta e lunga, "campata" tra il Tribunale costituzionale ed i cittadini non difficilmente potrebbe difatti considerarsi, per così dire, *nativa* della stessa [A. PUGIOTTO, *La Corte costituzionale e i cittadini*, in www.unipd.it (23 aprile 2010), spec. 24 ss.].

Da questo punto di vista non deve neppure troppo stupire, allora, l'eloquente florilegio di iniziative assunte negli ultimi anni dai giudici costituzionali medesimi e volte a rendere la Corte sempre più "aperta" e "comunicativa" nei confronti dell'opinione pubblica.

Se, dunque, quelle facenti rispettivamente capo al giudice delle leggi ed all'opinione pubblica possono ad oggi considerarsi tutto sommato sfere sempre più *porose* e reciprocamente interferenti – o, il che è poi lo stesso, sempre meno *impermeabili* e mutuamente indifferenti – rispetto a non molto tempo addietro ciò sarebbe senz'altro da ascrivere non tanto, o non solo, a questo o quel singolo *atto*, od a questa o quella (pur rilevante ed innovativa) isolata iniziativa, bensì ad un vero e proprio, seppur faticoso e travagliato, *processo*.

Lungi dall'essere una volta per tutte delineato e compiutamente a fuoco, tuttavia, tale *continuum* è talora apparso più un *work in progress* ancora in attesa di sistemazione che non frutto di un progetto definitivamente concluso. Ciò evidentemente perché non è sempre stato possibile intravedere – dietro tale, pur variegata e complessa, esperienza – una strategia comunicativa internamente coerente ed unitaria quanto, piuttosto, è sembrata affiorare una serie, più o meno ampia, di "esperimenti mediatici": in quanto tali, taluni più riusciti (e, per ciò solo, ormai ampiamente consolidati), talaltri più problematici (e, forse, meritevoli di un supplemento di riflessione). La qual cosa, del resto, più di tanto non meraviglia solamente a considerare, come si sta per fare *infra*, la natura assai aspra ed insidiosa del terreno, come appunto quello della divulgazione delle proprie *decisioni*, su cui la Consulta è stata, volente o nolente, chiamata ad avventurarsi nel corso del tempo.

Tra le tante “sperimentazioni” di tipo mediatico sin qui utilmente richiamabili – per venire adesso al precipuo oggetto del presente contributo – un rilievo a sé stante pare esserselo certamente conquistato la conferenza stampa con cui, come si ricorderà, non molto tempo fa (vale a dire a ridosso della camera di consiglio del 15 febbraio 2022) l’allora Presidente del Tribunale costituzionale ha illustrato l’esito del giudizio di ammissibilità relativo a molteplici richieste di referendum abrogativo tra cui, in particolare, quella di «Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)».

Va da sé come ad essere qui brevemente in discussione non sia la – pur densa di suggestioni e non pochi spunti teorico-ricostruttivi – sentenza *ex se* di inammissibilità del quesito *de quo* (sent. n. 50/2022, proprio per ciò fatta segno di non pochi commenti dottrinali) quanto, piuttosto, l’iniziativa ad essa cronologicamente precedente e, cioè, relativa all’anticipazione pubblica del suo contenuto: e ciò sia perché, *de iure condito*, essa ha ad ogni modo rappresentato un *quid novi* nel panorama mediatico della Corte, inevitabilmente sollevando tra gli addetti ai lavori, e non solo, un vespaio di reazioni del più vario segno perlomeno sul piano etimologico, tecnico e giuridico (come, pure, si è cercato di evidenziare in altra sede); sia soprattutto perché, *de iure condendo*, è apparsa sin da subito costituire una mirabile sintesi di quelli che potrebbero *pro futuro* rappresentare – ma non è detto che lo facciano – tanto i possibili vantaggi che gli svantaggi del prossimo sviluppo della strategia comunicativa del giudice delle leggi (non molto diversamente da quanto nella realtà ad esempio accade, sia consentito l’accostamento al mondo botanico, con quella sorta di “giardino in miniatura” rappresentato dal c.d. *terrarium*, in passato assai di moda per abbellire gli interni di molti appartamenti).

Dalla prospettiva da ultimo assunta, quello che mette ora conto capire quindi – sul piano del *modello* – è se tale precedente possa per il tempo a venire realisticamente integrare: *a*) un irripetibile *unicum* da abbandonare *tout court*; *b*) una prassi *ut sic* da riprodurre (nel quale ultimo caso, non difficile sarebbe argomentare come la Consulta abbia già imboccato, e di fatto completato, un vero e proprio “tornante comunicativo”); *c*) un figurino da mantenere previa sottoposizione ad un più o meno stringente *makeover* prima di essere nuovamente (e proficuamente....) riproposto. Per provare a rispondere a tale interrogativo, tuttavia, bisognerà almeno ripercorrere – con la massima brevità consentita da queste poche pagine – almeno l’*an* ed il *quomodo* di tale possibilità.

Senza quindi poter richiamare (neppure per sommi capi) una questione talmente gigantesca che sin troppo lungo sarebbe anche solo sfiorare in questa sede, sotto il primo profilo, più che evidente è che tale genere di iniziative – mirando a consentire ad un Tribunale costituzionale istituzionalmente fondata su una legittimazione *costituzionale-metademocratica* di recuperare il *gap* da cui è tradizionalmente afflitta sul piano della legittimazione *popolare-democratica* [A.

SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Giuffrè, Milano, 1994, spec. 325 ss.] – non possa che essere plasticamente espressiva della duplice anima (ad un tempo giurisdizionale e politica) che *ab origine* alberga nella Corte: non potendo concretamente giovare di alcun tasso di *coercizione*, del resto, l'effettiva *energia cinetica* dei *decisa* del giudice delle leggi – intesa come la genuina capacità di penetrazione, e successivo radicamento in profondità, di questi ultimi nel tessuto dell'opinione pubblica – del tutto dipenderà dal più o meno ampio tasso di *adesione* spontanea da parte dei cittadini che tali verdetti riusciranno a coagulare intorno a sé [A. PUGIOTTO, *op. cit.*, 22; S. PAJNO, *La Corte "mediatica": aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Questione giustizia*, n. 4/2020, 140].

2. Accedere alla ricostruzione appena proposta naturalmente presuppone – è appena il caso di precisarlo – una “certa” (ed ormai, per fortuna, ampiamente invalsa) accezione di “potere” rispetto alla comunità dei governati: che non può certo essere quella che vede due sfere separate e rigidamente contrapposte l'una all'altra – come quella del potere (interno) di decisione, per un verso, e del potere (esterno) di veto, per un altro – bensì quella di un'unica sfera, al suo interno chiaramente segmentata, dove ciascuna frazione di potere è evidentemente (e costituzionalmente) chiamata ad un costruttivo sforzo di esplicazione e dialogo con le altre anche ai fini della propria legittimazione nel sistema [R. MANNHEIMER, P. PASQUINO, *Bravo Amato, la conferenza stampa sui referendum utile e necessaria*, in *Il Riformista* (22 febbraio 2022)].

In un ordinamento che possa realmente aspirare a dirsi democratico, d'altro canto, una corretta esplicazione pubblica delle proprie deliberazioni da parte della Consulta può garantirne quella trasparenza indispensabile a consentire ai cittadini che l'ascoltano quel *minimum* di controllo (o, il che è poi lo stesso, a scongiurare il rischio che esse suonino del tutto arbitrarie alle sensibili orecchie degli stessi) a sua volta necessario a colmare quell'originario *deficit* in termini di legittimazione popolare-democratica. Ecco perché, per tornare al ragionamento che si stava svolgendo, il segmento di potere rappresentato dal Tribunale costituzionale – anziché semplicemente limitarsi ad “accorciarsi” alla sola *motivazione* delle proprie pronunzie – almeno in talune precipue occasioni (come si sta per dire *infra*) – potrebbe ambire ad “allungarsi” anche alla previa *illustrazione* di essi all'opinione pubblica (come, appunto, accaduto in occasione della conferenza stampa di cui all'odierno contributo): ciò per la buona ragione per cui mentre la prima finirebbe per arrivare sempre “dopo”, e si rivolgerebbe soprattutto alla ristretta cerchia dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) e dei chierici (vale a dire alla dottrina), non altrettanto potrebbe dirsi per la seconda, essa giungendo invece assai “prima” ed al recettivo (ancorché non altrettanto avvezzo) udito della comunità dei cittadini.

Quanti *benefici* (ovvero *malefici*) in termini di legittimazione per i giudici costituzionali, poi, possano contestualmente discendere – sul connesso piano del *quomodo* – dal medesimo genere di iniziative è presto detto: l'effetto finale molto dipendendo a seconda se si intenda ad essi riguardare dal versante *ascendente* dei rapporti cittadinanza-Corte o da quello *discendente* dei rapporti Corte-cittadinanza. Prendendo innanzitutto le mosse dal primo crinale, da tempo è stato invero segnalato [ancora A. PUGIOTTO, *op. cit.*, 8 ss.] il singolare «paradosso della conoscenza» che sembra endemicamente affliggere le istituzioni pubbliche del nostro paese, in generale, e il giudice delle leggi, in particolare: proprio laddove, in altre parole, il modello astratto esigerebbe un *quid pluris* di conoscenza da parte dell'opinione pubblica, ecco che – paradossalmente, appunto – la pratica concreta finisce invece con l'esibire (il suo esatto opposto di) un *quid minus* della stessa.

Come nel più classico gioco delle scatole cinesi, va difatti da sé che l'esatta comprensione dei propri diritti (e dei limiti ad essi imposti) da parte del singolo non può che innanzitutto passare dall'apprendimento della Carta che proprio quei diritti (e quei limiti) ha inteso formalmente consacrare: e che quest'ultimo non può che, a sua volta, passare dal disvelamento della quotidiana attività di quel garante che proprio dalla Costituzione medesima è stato chiamato a tutelarla. Peccato che quanto adesso esattamente atteso, per così dire, *in vitro* finisca come si diceva quasi sempre per dissipare tutta la sua significanza nel passaggio al *vivo* dell'esperienza: dove ad una maggiore pressione del potere pubblico sul cittadino quasi mai corrisponde un'egual misura di conoscenza dei meccanismi di funzionamento proprio di quegli organi che quella "frazione" di potere sono istituzionalmente chiamati ad esercitare.

Finiscono così per essere fagocitati dal buco nero dell'ignoranza e della diffidenza (e perciò, in ultima istanza, del rischio di delegittimazione...) da parte dei più – giacché percepiti come distanti ed ultronei perché fondamentalmente sconosciuti (se non dagli addetti ai lavori) – non solo, come taluna *vulgata* vorrebbe, i poteri sopra-nazionali (basti pensare agli organi dell'Unione europea ed al Consiglio d'Europa) ma anche, e più gravemente, quelli nazionali: sia, com'è noto, del passato (per tutti, l'Assemblea costituente) ma pure, se non soprattutto, del presente (Parlamento, Governo e, per l'appunto, Consulta).

Non secondario, a questo punto, è tuttavia il rilievo che mentre agli occhi del cittadino i primi due possono comunque istituzionalmente contare su una legittimazione di tipo popolare-democratico, non altrettanto può invece dirsi per la seconda, la quale – sempre più sguarnita di essa – vedrebbe di fatto inevitabilmente allargarsi il suo (già ampio) *gap* in termini della medesima legittimazione: ecco perché dunque, in brevissima sintesi, non debba essere positivamente salutata ogni pratica che mirando ad una maggiore conoscenza da parte della comunità dei cittadini finisca per rendere più trasparente il *dictum* del

Tribunale costituzionale e, perciò, più controllabile (e pertanto, da ultimo, più legittimata da questo punto di vista).

Per una singolarissima (e beffarda...) legge del contrappasso, ad ogni modo, anche il prospettato *beneficio* nella misura appena decritta di un'*accresciuta* legittimazione derivante da questo tipo di iniziative è esposto al fondato rischio di convertirsi – come si anticipava *supra* – nella sua nemesi di un, per dir così, *maleficio* sull'opposto e *discendente* versante dei rapporti Corte-cittadinanza: in termini, cioè, di decresciuta *legittimazione* della prima proprio davanti alla seconda (le critiche prontamente rivolte alla conferenza stampa *de qua*, d'altro canto, stando plasticamente a dimostrare proprio questo stato di fatto).

Su un piano talmente inclinato e sdruciolevole, d'altro canto, tanto un "peccato", per così dire, *per difetto* quanto uno *per eccesso* ben difficilmente sarebbe perdonato al giudice delle leggi, in entrambi i casi finendo paradossalmente per produrre le medesime – deleterie – conseguenze sul piano della legittimazione in termini di arbitrio ovvero di politicizzazione [R. MANNHEIMER, P. PASQUINO, *op. cit.*]: nel caso di un'eccessiva astensione dall'esplicazione pubblica, per essersi voluta difatti arroccare nella proverbiale torre d'avorio, troppo lontana ed inaccessibile al sindacato della pubblica opinione, quando invece avrebbe dovuto uscirne per spiegare e rendere più trasparenti (*recte*, controllabili) le ragioni della propria decisione; nell'opposto frangente di un'parimenti eccessivo attivismo – ciò pur consentendo alla comunità dei cittadini maggiori conoscenza, trasparenza e controllo – per aver al contrario preteso di entrare deliberatamente a gamba tesa (per prendere momentaneamente a prestito il gergo calcistico) in questioni che non avrebbero nemmeno lontanamente dovuto riguardare la Consulta giacché peculiarmente attinenti l'esclusivo circuito politico eletti-elettori.

3. Stretto fra due opzioni egualmente ingombranti, come quelle appena *supra* illustrate, ben si vede allora come il sentiero che residua da intraprendere, almeno nelle più delicate e scottanti occasioni (come appunto è stata la presente), diventa così per il Tribunale costituzionale assai più impervio di quanto non potesse *prima facie* immaginarsi: la faccenda in commento finendo in altre parole per tradursi anche, se non soprattutto, in una questione di "esatta" misura – vale a dire di "giusto" dosaggio – in una materia per sua natura tutt'altro che disponibile a farsi impressionare da preventivi bilanciamenti.

In mancanza dunque di *astratte* indicazioni che possano in tal senso godere di un sia pur minimo grado di precisione e concordanza, proprio dall'esperienza in epigrafe – non per caso espressamente richiamata nel titolo del presente contributo – sarebbe possibile evincere una serie di *concreti* parametri (ma forse meno impegnativo sarebbe ritenerli degli "indicatori") la cui presenza, od assenza, possa nondimeno giovare *pro futuro* ai giudici costituzionali per mantenere ferma la barra

in un mare talmente ribollente e tempestoso: ciò evidentemente perché dalla indiscussa posizione di magistratura *sui generis* tradizionalmente occupata da quest'ultima nell'ordinamento è ovvio che in questo precipuo ambito non possano solo discendere *privilegi* ma pure, se non soprattutto, incombere *oneri*.

Se per un verso, quindi, la Corte può in un certo senso beneficiare (e, di fatto, per sistema beneficia) di una sorta di “rendita di posizione” ad essa conferita dalla stessa Costituzione – quale interprete privilegiata dei propri contenuti – per un altro tale assetto non può ovviamente essere indifferente proprio ai fini del discorso che si viene in questa sede facendo: una qualche misura di *self-restraint* ad essa richiesta nel dibattito pubblico essendo casomai diretta conseguenza di (e direttamente proporzionale a) tale cruciale collocazione tra gli organi costituzionali [S. PAJNO, *op. cit.*, 155]. Non per caso, nel suo discorso di commiato [G. AMATO, *Allocuzione di commiato del Presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato*, in *Consulta Online* (13 settembre 2022)], lo stesso Presidente Amato – dopo aver ricordato che il giudice delle leggi «ha poi adottato una comunicazione più puntuale, più ricca e più estesa» – ha evidenziato che «anche sotto questo profilo, *tout se tient*. Del nostro rispetto della *rule of law*, delle responsabilità, che dobbiamo esercitare, e dei limiti, che dobbiamo rispettare, tutti rispondiamo ai nostri cittadini. È una responsabilità diffusa, che in quanto tale non ha modalità specifiche per essere fatta valere. Ma c'è e mette in gioco, sotterraneamente, la legittimazione stessa da chi la viola. La comunicazione è ciò che serve perché i cittadini siano informati, capiscano, giudichino essi stessi».

Con questo, preliminare e necessario, chiarimento di *metodo* è adesso possibile conclusivamente passare a quegli “indicatori” *supra* richiamati, ciascuno dei quali – a partire dall'*oggetto* della sentenza, passando rispettivamente attraverso la *natura del giudizio*, gli *effetti* del *decisum*, il *contesto* nonché la stessa *progressione temporale* – per la sua parte ben potendo (anche incisivamente...) influenzare *an* e *quomodo* dell'eventuale esplicazione pubblica del verdetto.

Così ad esempio – e senza ovviamente pretesa di esaustività – ai fini della scelta di mettere nuovamente in campo una conferenza stampa tutt'altro che irrilevante sarebbe innanzitutto il carattere eticamente sensibile o meno dell'*oggetto* della pronunzia: si pensi, per tutte, al drammatico argine che separa la condotta di «uccidere» da quella di «lasciar morire» con cui è già stata in passato chiamata a cimentarsi la Consulta sia in tema di inizio- (sent. n. 84/2016) che di fine-vita (spec. dec. 207/2018 e 242/2019). Tanto più «tragica» dovesse difatti rivelarsi la «scelta» al *dictum* sottesa – per riprendere il linguaggio efficacemente impiegato dalla stessa giurisprudenza costituzionale per ribattezzare ogni scelta «così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea» [sent. n. 84 ora cit., punto 11 *cons. dir.*] – tanto più forte potrà farsi del resto sentire la necessità per il Tribunale

costituzionale di organizzare un incontro più dialogico e diretto con la cittadinanza.

Non dissimilmente dall'indicatore appena evocato (e anzi, come si sta per dire, intimamente legato ad esso) non meno importante risulterebbe pure la natura del giudizio nel quale i giudici costituzionali sono stati interpellati: solamente a considerare che – per le precipue caratteristiche che, com'è noto, lo contraddistinguono – proprio quello di ammissibilità del referendum abrogativo parrebbe in tal caso spiccare su tutti gli altri giudizi davanti alla Corte [R. MANNHEIMER, P. PASQUINO, *op. cit.*]. Ogni qualvolta, in altre parole, «la linea di composizione tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate,» anziché tipicamente al «legislatore, quale interprete della volontà della collettività» viene direttamente affidata ad una decisione referendaria la quale sarebbe chiamata – non troppo diversamente dal primo – «a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto», esprimendo gli «orientamenti» e le «istanze (...) maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale» [sent. n. 84, cit., *ibidem*].

Sul piano poi degli effetti – per venire al terzo dei menzionati indicatori – è appena il caso di ricordare quanta distanza in effetti separi il referendum, per così dire, comune da quello (talmente diffusosi ormai nella prassi da aver quasi soppiantato il primo e, comunque, caratterizzante proprio il caso in esame) c.d. manipolativo. Volendo solo per un momento scomodare autorevole dottrina sul punto [A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2022, spec. 388 s.], difatti, solo nel primo caso – com'è noto esso attingendo esclusivamente *disposizioni* normative [ovvero «*enunciati linguistici significanti* (ma, appunto, dotati autonomamente di senso)» – si sarebbe potuto a rigore discorrere di un *vuoto* di disciplina (e perciò, propriamente, di un legislatore *negativo*); non altrettanto si sarebbe potuto invece dire nel secondo quando, avendo piuttosto ad oggetto singole *parole* («che, singolarmente prese, sono inidonee a dar vita ad un precetto normativo»), in caso di esito positivo si sarebbe comunque avuto un *pieno* di disciplina (e, dunque, una legislazione *positiva*).

Nel peculiare frangente che ci intrattiene peraltro, in caso di positiva celebrazione della tornata referendaria, nemmeno si sarebbe assistito all'affermazione di un *quid novi* (ad una normativa pienamente nuova della materia, cioè) quanto, casomai, all'espansione di una disciplina previamente esistente – seppur “contratta” da talune restrizioni codicistiche (e, come tali, prese appunto di mira dai promotori) – la quale neppure avrebbe in effetti imposto al legislatore alcuna attività legislativa conseguenziale.

4. Sempre proseguendo in questa rapida carrellata – e naturalmente ripromettendosi di tornare più ampiamente sul tema in altra sede – qualcosa non

può a questo punto non dirsi sull'importanza del contingente *contesto* nel quale il giudice delle leggi sarebbe volta per volta chiamato ad intervenire. Va del resto da sé che tanto più mediatico (*rectius*, mediatizzato) sarà il primo, tanto maggiore sarà l'esposizione a rischi per la propria legittimazione agli occhi dell'opinione pubblica cui la seconda potrà andare incontro [A. PUGIOTTO, *op. cit.*, 17], tanto più cautamente dovrà di conseguenza essere impiegato lo strumento della conferenza stampa di cui adesso si sta discorrendo.

Non poco trascurabile – e anzi, prevedibilmente, di rilievo sempre più centrale per il futuro – finirà per essere, in conclusione, la gestione temporale della comunicazione prescelta (e non solo, come pure *prima facie* potrebbe immaginarsi, le sue forme ed i suoi contenuti). Proprio la complessa esperienza oggi all'esame sta, d'altro canto, nitidamente a dimostrare come la più recente strategia comunicativa adottata dalla Consulta non si sia *riduttivamente* appiattita su un principale *atto* comunicativo – seppur puntuale nel tempo e rilevante nel contenuto come la conferenza stampa in epigrafe – ma abbia *estensivamente* integrato un vero e proprio *processo* comunicativo: all'interno del quale, vale a dire, hanno trovato spazio, e si sono ambientate, non poche iniziative scaglionate in un lasso di tempo relativamente breve, con tutte le criticità che da questo stato di cose sono potute ovviamente conseguire (sul piano, ad esempio, della non contraddizione nei contenuti sostanziali così come, pure, della omogeneità nelle espressioni formali impiegate).

Non sarà del resto sfuggito come proprio il caso di specie abbia singolarmente esibito una comunicazione temporalmente assai “spezzettata” e, nondimeno, orientabile in fasi cronologicamente riconducibili quantomeno ad un *prima* (11 febbraio 2022) un *durante* (15 febbraio 2022) ed un *dopo* (rispettivamente, 16, 23 febbraio e 2 marzo 2022) in relazione alla sentenza stessa [J.S. BARTOLOMEI, *Referendum ed esternazioni alla Consulta*, in www.opinione.it (2 marzo 2022)].

Così per esempio è accaduto – con riferimento al *prima* – che con largo anticipo sulla data originariamente fissata per l'udienza del Tribunale costituzionale il neopresidente Presidente dell'epoca, indirizzando il suo saluto agli assistenti di studio in riunione, si fosse espressamente soffermato su quale sarebbe dovuto essere il metodo di lavoro che, a suo parere, i colleghi giudici costituzionali avrebbero dovuto osservare per decidere in quel delicato frangente («davanti ai quesiti referendari», d'altro canto, «ci si può porre in due modi: o cercare qualunque pelo nell'uovo per buttarli nel cestino oppure cercare di vedere se ci sono ragionevoli argomenti per dichiarare ammissibili referendum che pure hanno qualche difetto. Noi dobbiamo lavorare al massimo in questa seconda direzione, perché il nostro punto di partenza è consentire, il più possibile, il voto popolare»).

Nell'immediatezza poi del *decisum* – in quello che, solo per comodità espositiva, si è ribattezzato il *durante* – non era mancato il consueto comunicato stampa con cui l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte dava stringatamente conto del

merito della inammissibilità del quesito referendario: giacché «a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira[va], non sarebbe [stata] preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».

Da *pendant* all'intero *iter* comunicativo sin qui descritto – rappresentandone, dunque, il conclusivo *dopo* – non poteva da ultimo non fare la più volte citata conferenza stampa (16 febbraio 2022) a ruota seguita, tuttavia, da un intervento dello stesso Presidente in un noto *talk-show* politico in TV (23 febbraio 2022) nonché da un secondo e più ampio comunicato stampa dell'Ufficio comunicazione e stampa (3 marzo 2022). Intervistato dal conduttore nel primo caso, il Presidente espressamente si soffermava sull'inedito metodo di comunicazione di cui si era reso protagonista per rimarcare la necessità che «l'Italia un po' si [sarebbe dovuta abituare] al fatto che una Corte costituzionale, oltre che a parlare con le sentenze, si [fosse adoprata] anche per spiegarle. Il bisogno di trasparenza nutre la sovranità popolare e le permette anche di esercitarsi consapevolmente»: in ciò, peraltro, innovando anche rispetto al suo predecessore, pure intervenuto l'anno precedente nella medesima trasmissione televisiva ma non già su un ben preciso verdetto bensì su questioni assai più ampie come «la pandemia e le misure per affrontarla, il rapporto tra democrazie e regimi autoritari, il diritto alla salute e il bilanciamento con gli altri diritti di rilievo costituzionale» [F.Q., *Referendum cannabis e fine vita, ora Amato va anche in tv: "L'Italia si abitui al fatto che la Corte non parla solo con le sentenze"*, in www.ilfattoquotidiano.it (23 febbraio 2022)].

Per un nuovo – e più esteso ed articolato – intervento sul merito bisognerà quindi attendere, infine, il comunicato del 2 marzo *supra* cit.: laddove in particolare si chiariva che «il quesito referendario – mediante l'abrogazione di frammenti lessicali dell'articolo 579 Cp e la conseguente saldatura dei brani linguistici rimanenti – avrebbe reso penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei tre casi di 'consenso invalido' previsti dal terzo comma dello stesso articolo 579» (così di fatto impedendo all'«incriminazione dell'omicidio del consenziente» di rispondere, «nel mutato quadro costituzionale, allo scopo di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili di fronte a scelte estreme, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate»).